



COMUNE DI LUSIANA CONCO

Sede di Conco: Viale Marco Poli, 2 - 36046 Lusiana Conco (VI) - tel. 0424/700301
Sede di Lusiana: Piazza IV Novembre, 1 - 36046 Lusiana Conco (VI) - tel. 0424.406009
comune.lusianaconco.vi@pecveneto.it
www.comune.lusianaconco.vi.it
C.F.-P.I. 04203480241



COPIA

N° 35 del 01-04-2020 Reg. delib.	Ufficio competente PERSONALE
--	---

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	MODIFICA N. 1 AL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2020-2022.
----------------	---

Oggi **uno** del mese di **aprile** dell'anno **duemilaventi** si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Corradin Antonella	Sindaco	P
Vidale Chetti	Assessore	P
Passuello Sabrina	Assessore	P
Villanova Ronny	Assessore	P
Girardi Stefano	Assessore	P

5	0
----------	----------

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale dott. Zanon Giuseppe.

Corradin Antonella nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	MODIFICA N. 1 AL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2020-2022.
---------	--

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:

- la Legge della Regione Veneto 18 febbraio 2019, n. 11, pubblicata sul BURV n. 18 in data 19.02.2019, con la quale i Comuni di Lusiana e Conco sono stati fusi in un unico comune denominato "Lusiana Conco" a decorrere dal 20 febbraio 2019;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 30.12.2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 e il Bilancio di Previsione 2020-2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2020 con la quale sono stati assegnati i budget e gli obiettivi ai Responsabili di Area;

Preso atto che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D. Lgs. n. 267/2000 e dal D. Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Richiamato altresì l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Preso atto che:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'art. 89, c. 5, D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Visto l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D. Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali;

Richiamato il DL. 34/2019 così come convertito nella legge 56/2019;

Ritenuto che:

- l'applicazione dell'art. 33 del citato decreto relativa alla nuova disciplina dei vincoli di spesa e assunzionali cui sono sottoposti i Comuni rimane legata all'adozione di un apposito decreto del Ministro della pubblica amministrazione che ad oggi non è ancora stato adottato;
- in attesa dell'adozione del citato decreto, come evidenziato dai magistrati contabili (v. Deliberazione Corte dei Conti del Veneto n. 113/2019), è necessario far riferimento ai vincoli assunzionali previsti dall'art. 1 commi 557 e 562 della legge 296/2006;

Atteso dunque che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- prevede che tali vincoli e limiti si applichino, nonostante l'estensione a tutti gli enti locali del pareggio di bilancio introdotto dalla Legge di stabilità 2016, tenendo conto del fatto che gli enti locali siano stati o meno soggetti al patto di stabilità interno nel 2015;
- prevede che tali vincoli e limiti debbano essere tenuti in debita considerazione nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

Visto l'art. 3, c. 5-sexies, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come introdotto dall'art. 14-bis, c. 1, lett. b), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26 che recita: *“Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali **possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.**”*;

Richiamato inoltre il testo dell'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche;

Richiamata la propria deliberazione n. 82 del 27.11.2019 ad oggetto “Piano triennale del fabbisogno di personale 2020-2022. Verifica delle eccedenze. Dotazione organica”, che prevedeva per l'anno 2020 il reclutamento di n. 1 Istruttore direttivo tecnico cat. D, a tempo pieno e indeterminato da assegnare all'Area Urbanistica - Edilizia Privata vincolato alla definizione del trasferimento per mobilità volontaria del nostro dipendente Brazzale Mauro;

Preso atto che:

- in data 14.02.2020 al prot. n. 1713 il dipendente Ronzani Fortunato, capo squadra operai cat. C3 a tempo pieno, ha presentato le proprie dimissioni a decorrere dal prossimo 01.09.2020 avendo raggiunti i requisiti per la pensione anticipata;
- con determinazione n. 80 del 26.02.2020 si è preso atto della richiesta del dipendente e collocato a riposo per raggiunti limiti di anzianità contributiva;

Preso atto, altresì, che il dipendente Cera Domenico, operaio specializzato cat. B3 a tempo pieno, ha recentemente presentato richiesta di mobilità volontaria presso altro ente;

Richiamato il comma 450 della L. 190/2014 che così recita: “Al fine di promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli enti locali attraverso processi di aggregazione e di gestione associata:

- a) ai comuni istituiti a seguito di fusione fermi restando il divieto di superamento della somma della media della spesa di personale sostenuta da ciascun ente nel triennio precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione, specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato; (lettera così modificata dall'art. 16, comma 1-quinquies, legge n. 160 del 2016, poi dall'art. 21 della legge n. 96 del 2017);
- b) dopo il comma 31-quater dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è inserito il seguente: «*31-quinquies. Nell'ambito dei processi associativi di cui ai commi 28 e seguenti, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata*»;

Ravvisata, pertanto, la necessità di dover modificare integrando il programma dei fabbisogni del personale 2020-2022, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente, per i seguenti motivi:

- sostituzione del dipendente che cesserà per pensionamento al fine di garantire la continuità e qualità dei servizi legati alle attività svolte dalla squadra operai Area Lavori Pubblici (assunzione di n. 1 collaboratore tecnico – operaio specializzato cat. B3 a tempo pieno);
- sostituzione eventuale del dipendente che ha chiesto la mobilità presso altro ente al fine di garantire la continuità e qualità dei servizi legati alle attività svolte dalla squadra operai Area Lavori Pubblici (assunzione di n. 1 collaboratore tecnico – operaio specializzato cat. B3 a tempo pieno), vincolata alla definizione del trasferimento per mobilità del dipendente suddetto;

Preso atto, dunque, che, come indicato nelle Linee Guida sopra richiamate: *“l’indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni”*;

Rilevato che per gli Enti Territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l’indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente;

Dato atto che:

- la spesa potenziale massima del nostro Ente è imposta dal vincolo esterno di cui all’art. 1, commi 557 e seguenti della L. n. 296/2006 e s.m.i., e per gli Enti nati da fusione, al comma 450 della L. 190/2014, modificato dall'art. 21 della legge n. 96 del 2017, dalla spesa media del triennio precedente alla fusione e quindi 2016/2018 pari ad €. 1.218.880,57;
- le sostituzioni previste con il presente atto non vanno ad incrementare la spesa previsionale di personale complessiva;

Preso atto che la ricognizione annuale di eccedenze di personale è stata già effettuata con riferimento alla deliberazione n. 82 del 27/11/2019, e tale ricognizione ha dato esito negativo e ad oggi confermata;

Rilevato che l’Ente, nel rispetto della citata normativa, nel 2020 può beneficiare anche dell’utilizzo dei residui delle proprie facoltà assunzionali relative all’ultimo quinquennio;

Ricordato che:

- gli enti soppressi di Lusiana e di Conco hanno rispettato i vincoli del pareggio di bilancio per l’anno 2018 e si prevede che il nuovo Comune di Lusiana Conco rispetto degli stessi anche per il 2019;
- gli enti soppressi di Lusiana e di Conco hanno rispettato il limite di cui all’articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e s.m.i.;
- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti anche per il nuovo Comune di Lusiana Conco;

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato (relativi ai citati enti soppressi) non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

Richiamato l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Visto pertanto il parere rilasciato in data 27.03.2020, con cui l'organo di revisione economico-finanziaria ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con le limitazioni imposte dal quadro normativo vigente, allegato A);

Dato atto che:

- questo ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2020-2022 non si prevede di ricorrere a questa forma di reclutamento;
- il piano occupazionale 2020-2022 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;
- l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e al comma 450 della L. 190/2014, modificato dall'art. 21 della legge n. 96 del 2017;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

Visto il D.P.C.M. 8 maggio 2018;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di modificare integrando, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia e ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000, il **piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020-2022**, come da all. A), quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che:
 - il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
 - l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e al comma 450 della L. 190/2014, modificato dall'art. 21 della legge n. 96 del 2017;
3. di confermare che, a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, d.Lgs. n. 165/2001, non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
4. di pubblicare il presente piano annuale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

5. di trasmettere il presente piano annuale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
6. di dichiarare, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di procedere al tempestivo reclutamento di personale per garantire la continuità dei servizi;

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D. Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	MODIFICA N. 1 AL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2020-2022.
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Sindaco
F.to Corradin Antonella

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Segretario Comunale
F.to Zanon Giuseppe

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: MODIFICA N. 1 AL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2020-2022.

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 30-03-20

Il Responsabile del servizio
F.to Girardi Anna

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 35 del 01-04-2020

**Oggetto: MODIFICA N. 1 AL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL
PERSONALE 2020-2022.**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 266.

Lusiana Conco, li 09-04-2020

L' INCARICATO
Bertacco Francesco

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 35 del 01-04-2020

Oggetto: MODIFICA N. 1 AL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2020-2022.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Lusiana Conco, lì 20-04-2020

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Bertacco Francesco**

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa